



**COMUNE DI TRIGGIANO**  
Provincia di Bari

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.

Art. 2 - Norme generali.

Art. 3 - Limiti numerici e programmazione annuale.

Art. 4 - Compiti dei Dirigenti.

Art. 5 - Compiti dei Tutori interni.

Art. 6 - Svolgimento e durata del tirocinio.

Art. 7 - Trattamento economico.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali.

Art. 9 - Rinvii.

Art.10 - Entrata in vigore.

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina le modalità con cui possono essere effettuati presso il Comune di Triggiano tirocini formativi e di orientamento nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 197, n. 196, del regolamento di attuazione approvato con Decreto interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142 e della direttiva n. 2/2005 dell'1/8/2005 della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica (in G.U. S.G. n.246 del 21/10/2005).

Finalità del presente Regolamento è di agevolare le scelte professionali degli interessati offrendo loro la possibilità di alternare momenti di studio e di lavoro nell'ambito dei processi formativi in cui sono coinvolti o di arricchire la formazione già raggiunta mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro con specifico riferimento alle attività svolte nel Comune ed ai servizi offerti dal medesimo.

## **ARTICOLO 2**

### **Norme generali**

Ai fini del presente regolamento per "stage" o "tirocinio" si intende il periodo di formazione volontaria o di mero orientamento al lavoro finalizzato all'apprendimento delle modalità operative con le quali si esercitano le funzioni attribuite dell'ordinamento dell'amministrazione comunale.

L'attivazione dei tirocini avviene tramite la stipula di convenzione con uno dei soggetti promotori individuati dall'art. 2 del D.M. 25/3/1998, n. 142 con i quali l'Amministrazione comunale, se ritenuto opportuno, può anche sottoscrivere protocolli d'intesa per favorire la diffusione di iniziative e lo sviluppo di azioni coordinate.

Lo stage o tirocinio può essere promosso a favore di soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro. I tirocinanti, pertanto, non potranno sostituire personale assente a vario titolo nè sopperire ad alcun modo a carenza d'organico.

## **ARTICOLO 3**

### **Limiti numerici e programmazione annuale**

Il numero di tirocinanti che possono essere ospitati nel corso di ogni anno è stabilito, nel rispetto del limite di legge (art. 1, comma 3, D.M. 142/98), dall'ufficio del Segretario Generale.

Spetta altresì al predetto Ufficio definire la programmazione annuale di massima delle iniziative di formazione e di orientamento attivabili all'interno dei vari settori, ed i criteri per il coordinamento delle attività.

## **ARTICOLO 4**

### **Compiti dei dirigenti**

Compete ai dirigenti:

la definizione dei contenuti del progetto formativo e di orientamento o, nel caso di progetti presentati direttamente dai promotori, la valutazione della compatibilità degli stessi con l'organizzazione, i servizi e le possibilità della struttura organizzativa cui sono preposti; l'individuazione, qualora non intendano provvedere direttamente, di un tutore interno con funzioni di responsabile del tirocinio;

l'accettazione o il diniego di attivazione del tirocinio con riferimento alle disposizioni del presente regolamento ed all'esito della valutazione di cui alla precedente lettera a).

Il Dirigente del settore interessato approva e sottoscrive la convenzione di tirocinio e definisce, in accordo con il promotore, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso compatibilmente con le esigenze di servizio.

## **ARTICOLO 5**

### **Compiti dei tutori interni**

Il tutore interno è individuato dal Dirigente tra personale con adeguata esperienza e professionalità, preferibilmente nell'ambito del servizio od ufficio ospitante;

Il tutore ha funzioni didattiche e organizzative, ed è incaricato di seguire il tirocinante, verificarne l'attività e curarne l'inserimento nell'ambiente in cui opera.

In particolare, il tutore:

registra e controlla le presenze;

segnala tempestivamente eventuali infortuni per la comunicazione al promotore ed agli istituti assicurativi;

informa il dirigente sull'andamento del tirocinio e sulle relative problematiche;

valida l'attività del tirocinante e redige, se richiesto, la valutazione finale.

## **ARTICOLO 6**

### **Svolgimento e durata del tirocinio**

Il tirocinio non può avere durata superiore a quanto previsto dall'art. 7 D.M. 142/98.

L'orario di presenza è stabilito dal dirigente e, di regola, coincide con quello dei dipendenti in forza presso l'ufficio ospitante.

L'esperienza di tirocinio, in base a quanto previsto dal progetto formativo o per esigenze organizzative, può svolgersi in più servizi dello stesso settore.

Al tirocinante sarà fornita l'informazione/formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008) e tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

L'accesso ai dati, se indispensabile per il percorso formativo, dovrà essere autorizzato in conformità alla vigente normativa ed essere limitato alla conoscenza delle sole informazioni strettamente necessarie all'espletamento dell'attività da svolgere.

Il tirocinante avrà cura degli strumenti, macchine, dispositivi e di ogni altro mezzo di proprietà dell'ente che gli venga affidato per l'espletamento delle attività di tirocinio.

L'esperienza di tirocinio può cessare prima del termine per motivata decisione del dirigente o per recesso del tirocinante.

## **ARTICOLO 7**

### **Trattamento economico**

Nessuna retribuzione verrà corrisposta per lo svolgimento del tirocinio, non costituendo lo stesso un rapporto di lavoro.

## **ARTICOLO 8**

### **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs. 196/2003.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del predetto decreto 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di Triggiano.

I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

## **ARTICOLO 9**

### **Rinvii**

Per gli aspetti non disciplinati è fatto rinvio al decreto interministeriale del 25/3/1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24/6/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", alla direttiva n. 2/2005 dell'1/8/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione pubblica ed al Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi di cui il presente costituisce integrazione.

## **ARTICOLO 10**

### **Entrata in vigore**

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.